



Comune
di Coredo



Comune
di Tres



Comune
di Taio



Comune
di Vervò



Comune
di Smarano

COMUNE DI PREDAIA

PROVINCIA DI TRENTO

Via Simone Barbacovi, 4 - 38012 Frazione Taio
Tel. 0463-468114 – Fax 0463-468521

e-mail comune@comune.predaia.tn.it – pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it
Cod.Fisc.e P. IVA 02354850220

Prot. n. 2334

Predaia 9 febbraio 2017

Oggetto: Risposta ad interrogazione relativa alla procedura di vendita quote di proprietà del Comune della Società “Bel Coredo S.p.a.”. Prot. n.213 dd. 4.1.2017.

Spett.li
Liste Civiche

PREDAIA UNITA
PREDAIA FUTURA

Si riscontra con la presente l'interrogazione di cui all'oggetto iscritta al ns. prot. n.213 d.d. 4.1.2017.

Nel merito di quanto è richiesto conoscere con la stessa, si comunica quanto di seguito:

- l'affidamento dell'incarico per la predisposizione della perizia di stima della Società B.E.L. Coredo S.p.a. è stato conferito dalla Giunta comunale con provvedimento n.313 di data 13.12.2016 in adempimento alle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.68 di data 21.12.2015 della qual cosa era ampiamente a conoscenza B.E.L. Coredo S.p.a. nonostante la autonoma decisione dell'Amministrazione non dovesse scaturire come conseguenza di un confronto tra i due enti;
- il Presidente Forno ed il Consigliere Rizzardi sono naturalmente informati su tutte le iniziative intraprese dal comune essendo essi stessi rappresentanti dell'ente all'interno del cda;
- per quanto riguarda le preoccupazioni espresse circa il mancato rispetto dei termini nelle procedure di vendita con evidenza pubblica, va sottolineato come il termine sopra indicato, ossia la dismissione della partecipazione azionaria entro 12 mesi dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 21.12.2015, sia un termine ordinatorio e non perentorio fissato con un provvedimento e non con una Legge.
E' l'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che introduce una particolare forma di recesso. Tale norma rinvia all'art. 3 comma 27 della legge 244/2007, che vieta agli enti pubblici di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il successivo comma 29 dell'art. 3 della legge 244/2007 fissava originariamente un termine di trentasei mesi per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Con l'art. 1 comma 569 della legge 147/2013 il predetto termine è stato prorogato di dodici mesi, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura a evidenza pubblica si doveva intendere cessata a ogni effetto. In questo modo viene introdotta un'applicazione particolare della facoltà di recesso prevista dal diritto societario.

In sintesi, il capoverso richiamato dall'interrogazione fa riferimento a due termini, il primo non perentorio ma ordinatorio fissato dal Consiglio comunale, il secondo decadenziale ossia il recesso di cui l'art. 1 comma 569 della legge 147/2013 che opera entro 12 mesi dall'esperimento della procedura ad evidenza pubblica.

Non si ritiene pertanto di aver sfiorato la scadenza prevista da normativa.

Cordialmente
IL SINDACO
Paolo Forno -

